



del 12 febbraio 2021

Permanenza in servizio del personale parzialmente inidoneo per infermità non dipendente da causa di servizio

Un nostro assiduo lettore, avendo riportato una invalidità non dipendente da causa di servizio, chiede se può permanere nel ruolo di appartenenza, con impiego in servizi compatibili con l'infermità che lo interessa.

Grazie all'iniziativa del SIULP, che ha fortemente voluto il riordino anche per inserire forme di tutela per i colleghi che si trovassero in condizioni come quella rappresentata dal nostro lettore, oggi gli idonei parziali la cui condizione non è dipendente da causa di servizio, hanno una nuova opportunità di permanere in servizio. L'art. 5 del d.lgs. 27 dicembre 2019, n. 172, ha modificato l'art. 2 del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 339, prevedendo, per il personale dei ruoli della Polizia di Stato che abbia riportato un'invalidità non dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneità assoluta ai compiti d'istituto, la possibilità di essere, a domanda, o d'ufficio per esigenze di servizio, "utilizzato in servizi d'istituto, tra quelli attinenti alle specifiche funzioni proprie della Polizia di Stato, che, per la particolare natura delle attività di competenza, siano ritenute, dalla commissione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, compatibili con la ridotta capacità lavorativa, ove possibile con destinazione a compiti di livello corrispondente a quello previsto per la qualifica ricoperta", oppure, in mancanza, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli della Polizia di Stato (ruoli tecnici), ovvero, a domanda, in quelle di altre amministrazioni dello Stato, sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme oro, istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.

In pratica, il novellato art. 2 estende, nella sostanza, l'istituto dell'utilizzazione in servizi compatibili con la ridotta capacità lavorativa, inizialmente previsto dal citato d.P.R. n. 738/1981 per il solo personale parzialmente inidoneo per causa di servizio, anche al personale il cui giudizio di parziale inidoneità sia determinato da patologia non dipendente da causa di servizio, prevedendo adempimenti procedurali speculari a quelli disciplinati dal citato d.P.R. n. 738/1981.

Con le circolari n. 333.SMOP/2.1317/2020 del 2 marzo 2020 e n. 333-D/116.M.3.1 del 3 febbraio 2021, ferma restando l'espressa previsione della facoltà di ciascun interessato di manifestare direttamente la propria adesione all'ipotesi di permanere nel ruolo di appartenenza, formulando domanda in tal senso, il Dipartimento della P.S. ha invitato i responsabili delle proprie articolazioni centrali e territoriali ad attivare, comunque d'ufficio, con la massima tempestività e a seguire con la necessaria cura, le procedure previste, fornendo direttive applicative- in relazione alle fasi procedurali che dovranno essere osservate al fine di giungere ad una corretta e completa istruttoria che consenta all'Organo consultivo (Commissione di cui all'art. 4 del citato d.P.R. n. 738/1981) ed ai Servizi della Direzione centrale per le risorse umane di compiere l'attività di competenza senza aggravio dei relativi tempi determinato da istruttorie incomplete.

La nuova procedura, comunque destinata al personale appartenente a tutti i ruoli e carriere della Polizia di Stato, dovrà essere applicata, in considerazione della data di entrata in vigore della disposizione, al personale giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale allo svolgimento dei servizi d'istituto, a decorrere dal 20 febbraio 2020.

La procedura dovrà essere attivata, nel rispetto degli artt. 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dall'Ufficio/Reparto di appartenenza del dipendente, all'atto dell'acquisizione del giudizio definitivo di parziale inidoneità, anche ove risulti ancora in corso la procedura di dipendenza da causa di servizio della malattia che lo ha determinato, considerato che per l'avvio del procedimento non risulta più necessario attendere, ai soli fini della ricollocazione lavorativa, l'esito della procedura di riconoscimento.

L'utilizzazione in servizio è disposta d'ufficio o a domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica dell'accertata inidoneità parziale;

la procedura è curata dal competente Servizio della Direzione centrale delle risorse umane individuato sulla base della qualifica del dipendente;

il provvedimento finale viene emesso previa acquisizione del parere della Commissione consultiva di cui all'art. 4 del citato d.P.R. n. 738/1981, la quale dovrà individuare i servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, sulla base delle risultanze medico legali; l'eventuale domanda di transito negli altri ruoli della Polizia di Stato (procedura destinata esclusivamente al personale che espleta funzioni di polizia) e/o nelle altre amministrazioni dello Stato potrà essere prodotta nella sola ipotesi di esito negativo di quella di utilizzazione e sempreché residui l'idoneità al passaggio, nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni adesso decorrenti dalla notifica dell'esito negativo;

qualora l'interessato dichiarerà di non volersi avvalere della facoltà di transito o lasci inutilmente decorrere il termine per produrre la domanda, nei suoi confronti verrà emesso il provvedimento di dispensa dal servizio per motivi di salute. salvo che, entro lo stesso termine, l'Amministrazione ne disponga d'ufficio, per esigenze di servizio, il transito ai ruoli tecnici.

Completata la fase istruttoria, i relativi atti dovranno essere trasmessi al competente Servizio della Direzione centrale per le risorse umane, per il successivo iter procedurale.

Per quanto riguarda la posizione di status' del Personale giudicato permanente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia in corso di riconoscimento, resta fermo, in attesa dell'utilizzazione in servizio, quanto disposto dall'art. 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 (aspettativa speciale).

Nei confronti del personale che sia stato giudicato permanentemente non idoneo nella forma parziale in conseguenza di una malattia già ritenuta non dipendente da causa di servizio o che non abbia presentato domanda per un tale riconoscimento, fino all'utilizzazione in servizio con le opportune prescrizioni continueranno ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 68 e 70 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nuovi termini di efficacia delle disposizioni relative al Personale della Polizia di Stato nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID 19

L'articolo 19 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (C.d. "milleproroghe"), ha prorogato fino al 31 marzo 2021 l'efficacia di disposizioni legislative, alcune delle quali sono di particolare interesse per i lavoratori della Polizia di Stato.

Al riguardo, il Dipartimento della P.S. ha emanato direttive con la circolare Prot. 0000766 del 12 febbraio 2021, precisando i nuovi termini di efficacia delle disposizioni relative al Personale della Polizia di Stato nel corso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In primo luogo, continua ad applicarsi al personale della Polizia di Stato l'articolo 87, commi 6 e 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di dispensa temporanea dalla presenza in servizio e di congedo straordinario per malattia, quarantena con sorveglianza attiva o permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dovuta al COVID-19.

Risulta altresì prorogata l'efficacia della norma contenuta nell'articolo 263, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, 77, in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile. Al riguardo, è opportuno ricordare che, prima con D.M. 23 dicembre 2020 e successivamente con D.M. 20 gennaio 2021, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha prorogato, sino al 30 aprile 2021, le disposizioni del D.M. 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione, richiamate per la Polizia di Stato nella circolare n. 15121 del 11 novembre 2020.

In ragione, invece, della mancata proroga dell'articolo 39 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, trovano oggi applicazione, con riferimento alla categoria dei lavoratori disabili e lavoratori fragili, l'art. 26, comma 2-bis d.l. n. 18/2020, in vigore fino al 28 febbraio 2021 2, nonché l'art. 5, comma 4, lett. b), d.P.C.M. 14 gennaio 2021 secondo cui, nelle pubbliche amministrazioni, i dirigenti adottano - di norma - nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile e della formazione professionale.

Inoltre, l'articolo 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 1263 contenente disposizioni in materia di lavoro agile e congedo straordinario (con indennità al 50% o senza indennità) per i genitori di minori di anni 16, durante il periodo di quarantena obbligatoria o di sospensione dell'attività scolastica in presenza del figlio convivente, ha cessato di avere efficacia il 10 gennaio 2021. Pertanto, nel caso di quarantena obbligatoria del figlio minore (non invece per il caso della didattica a distanza), si applicheranno le disposizioni emanate con la circolare n. 15121 dell'11 novembre 2020 secondo cui in via prioritaria deve essere vagliata la possibilità di effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile. Solo in subordine, qualora lo smart working non sia praticabile, il dipendente potrà essere dispensato temporaneamente in via precauzionale a norma dell'art. 87, comma 6, d.l. n. 18/2020, secondo le modalità e i criteri indicati nella suddetta circolare.

Infine, sempre nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, il sopracitato art. 5, comma 4, lett. b) d.P.C.M. 14 gennaio 2021 stabilisce che i dirigenti adottano anche nei confronti dei destinatari dell'art. 21-bis n. 104/2020 ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile e della formazione professionale.

Definita la struttura del Gruppo interforze centrale

E' stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.24 del 30 gennaio 2010 il decreto del ministro dell'Interno 15 dicembre 2020, di concerto con i ministri dell'Economia e delle finanze e della Difesa, che definisce la composizione del Gruppo interforze centrale. Nel Gruppo, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione delle attività così come era stato previsto dalla legge 27 dicembre 2017 n. 205 (art. 1, comma 385), sono confluite altre strutture interforze precedentemente istituite con norme o decreti ministeriali.

Il Gruppo opera nell'ambito del Servizio analisi criminale - Direzione centrale della polizia criminale presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e svolge attività di monitoraggio, raccolta e analisi delle informazioni antimafia, nonché supporto specialistico all'attività di prevenzione amministrativa dei prefetti, anche in relazione alla realizzazione di opere di massimo rilievo ed al verificarsi di qualsivoglia emergenza che ne giustifichi l'intervento.

Si articola in due settori a cui sono attribuiti i seguenti ambiti di competenza: alla prima sezione, grandi opere infrastrutturali e grandi eventi; alla seconda, processi di ricostruzione e riqualificazione a seguito anche di emergenze di protezione civile. Ciascun settore è diretto, a rotazione, da un primo dirigente della Polizia di Stato o da un colonnello dell'Arma dei carabinieri o da un colonnello della Guardia di finanza.

Funzioni e composizione delle singole sezioni sono definite con decreto del Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, sentiti il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza. Dovranno, comunque, rientrare nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e potranno avvalersi, fino a cessate esigenze, del personale operante presso le prefetture di Torino e Bologna, già dislocato nelle suddette sedi per le esigenze del Gruppo interforze tratta alta velocità (Gitav) e del Gruppo interforze ricostruzione Emilia Romagna (Girer).

Servizio assistenza fiscale SIULP – OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti gratuitamente attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 persone fisiche - Modello Unico persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU e della TASI - Istanza per l'assegno nucleo familiare

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

Legittima la diversa progressione di carriera all'interno del ruolo dei commissari ad esaurimento

E' Legittima la scelta legislativa operata dal riordino delle carriere di prevedere, per i Vice Commissari del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato vincitori del concorso interno a 436 posti indetto con decreto del 12.04.2019, la promozione a Commissario capo dopo quattro anni di servizio nella qualifica di Commissario, a differenza di quanto previsto per i colleghi vincitori del precedente concorso a 1.500 posti che conseguono, invece, la stessa promozione dopo soli due anni e tre mesi.

Il principio è stato enunciato dal T.A.R. del Friuli Venezia Giulia con la sentenza n. 00328/2020 del 28 settembre 2020.

Il ricorso era stato proposto da un gruppo di colleghi vincitori del concorso interno a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato (indetto con decreto del 12.04.2019) che hanno agito per evidenziare l'illegittimità della disparità di trattamento operata dalla scelta del legislatore.

In ragione della pendenza di un giudizio di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 2, co. 1, lett. t), punto 1, del d.lgs n. 95 del 2017 (disposizione riferita al concorso precedente), sollevata con riferimento ad una pretesa retrodatazione dell'inquadramento, del tutto affine a quella oggetto del ricorso che interessa, il citato Tribunale, con ordinanza collegiale n. 72/2020 del 14.02.2020, aveva disposto la sospensione del giudizio.

Dopo la dichiarazione di inammissibilità delle questioni proposte, da parte della Corte Costituzionale, con sent. 14 febbraio 2020, n. 21, i ricorrenti hanno deciso di proseguire il giudizio che è stato definito con la sentenza n. 00328/2020 del 28 settembre 2020 con cui il TAR del Friuli ha rigettato il ricorso con condanna alle spese.

Nelle motivazioni della sentenza si legge che il trattamento che i ricorrenti contestano discende direttamente da una disposizione di legge, cioè l'art. 2 comma 1, lett. t), punto 2 del d.lgs. 95/2017 e che "la pretesa parificazione con il regime previsto per i vincitori del precedente concorso a 1.500 posti potrebbe quindi

conseguire solo ad un intervento manipolativo sulla disposizione di legge, ad opera della Corte Costituzionale, non essendo invece concepibile un potere di disapplicazione di una norma primaria per contrarietà alla Costituzione”.

Inoltre, anche alla luce della motivazione della sentenza 21/2020 sopracitata, il Tribunale ritiene che non sussistano ulteriori profili di incostituzionalità che possano giustificare una rimessione alla Consulta, in quanto “la riduzione del tempo necessario per conseguire la qualifica superiore rappresenta una misura compensativa, approntata dal legislatore con propria discrezionalità politica al fine di porre rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del personale della Polizia di Stato, nel cui ambito, diversamente dalle altre forze di polizia, il ruolo direttivo speciale originariamente previsto non è mai stato concretamente attivato. E' quindi conforme a ragionevolezza e buon andamento che tale misura compensativa sia stata declinata differentemente nei due successivi concorsi, essendo questi rivolti in via esclusiva a due diverse categorie di soggetti e disciplinati proprio tenendo conto del difforme grado di pregiudizio patito alle rispettive aspirazioni di carriera”.

In particolare, conclude il TAR Friuli, il concorso a 1.500 posti (art. 2 comma 1, lett. t), punto 1, del d.lgs. 95/2017) era “riservato ai sostituti commissari , in servizio al 1° gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334” e cioè a soggetti che, nelle predette annualità, erano “ appartenenti al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza ”, e avevano “ maturato almeno dieci anni di effettivo servizio nel ruolo” (così l'art. 25 del d.lgs. citato). Il successivo concorso, cioè quello degli odierni ricorrenti (art. 2 comma 1,lett. t), punto 2 del d.lgs. 95/2017) era invece “riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334” , quest'ultimo rivolto al “personale del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato con la qualifica di ispettore superiore - sostituto ufficiale di pubblica sicurezza”, senza ulteriori requisiti di anzianità (cfr. l'art. 16 del d.lgs. citato). È quindi del tutto ragionevole, secondo il TAR Friuli, che la prima categoria, che per la maggiore anzianità di servizio è stata particolarmente pregiudicata dalla mancata attivazione del ruolo direttivo speciale, sia stata oggetto di un regime compensativo più favorevole in punto di progressione di carriera.

Il piano pandemico 2021-2023

La Conferenza Stato Regioni ha approvato il Piano pandemico influenzale 2021-2023 che su richiesta delle Regioni attingerà alle risorse presenti nel Fondo sanitario Nazionale.

Il piano, che prevede l'aggiornamento ogni tre anni, contempla le attività necessarie a ridurre il rischio delle malattie infettive e il loro impatto nel corso di una situazione di emergenza sanitaria pubblica.

Pianificazione, coordinamento, diagnosi preventiva, ma anche valutazione, indagine, risposta e comunicazioni sono le capacità richieste dal piano quando si verifica una situazione di emergenza infettiva.

Il piano prevede che spetta al medico, che deve agire in scienza e coscienza, valutare il bisogno clinico dei pazienti secondo i criteri dell'urgenza, della gravosità e dell'efficacia terapeutica "che si basano sulle evidenze scientifiche e che sono proporzionati alle condizioni cliniche dei pazienti."

La pianificazione della preparazione è la chiave per affrontare le emergenze sanitarie, secondo i seguenti principi ispiratori:

- rafforzare i sistemi esistenti di prevenzione e di controllo dell'influenza stagionale;
- testare i nuovi sistemi durante tutto il periodo pandemico;
- stanziare risorse adeguate;
- sviluppare piani di continuità per rispondere alla pandemia;
- fornire una risposta pandemica basata sulle evidenze e proporzionata alla minaccia;
- predisporre una pianificazione che deve basarsi su pandemie di diversa gravità e fornire una risposta fondata sulla situazione reale in base ai rischi nazionali e internazionali.

Il piano si pone l'obiettivo generale di rinforzare la preparazione per dare una risposta efficace a una futura pandemia influenzale nazionale e locale al fine di tutelare la popolazione, per ridurre il numero delle vittime; diminuire il più possibile l'impatto della pandemia sulla sanità, per garantire i servizi essenziali; garantire il funzionamento dell'economia e della società.

Nello specifico il piano dovrà:

1. pianificare le attività per fronteggiare le epidemie influenzali;
2. individuare in modo più preciso ruoli, funzioni e responsabilità dei soggetti preposti ad attuare le misure del piano nazionale, in base alle necessità locali;
3. procurare strumenti formativi ai soggetti indicati nel punto precedente;
4. sviluppare un ciclo in grado di formare, monitorare e aggiornare il piano per verificare l'efficienza dello stesso e implementarlo.

Nel momento in cui si prevede o ci si trova nel bel mezzo di un fenomeno sanitario che, per estensione e gravità, richiede l'adozione di misure straordinarie, il Consiglio dei ministri, in virtù di quanto sancisce l'art. 24 della Costituzione può deliberare lo stato di emergenza a livello nazionale.

Dichiarazione a cui segue il coordinamento, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle strutture del Servizio nazionale della protezione civile. Alla rete dei referenti sanitari per le gradi emergenze invece il compito di coordinare le risorse regionali.

Al Ministero della Salute il compito di indirizzo, coordinamento e monitoraggio della capacità delle Regioni di raggiungere gli obiettivi del piano, nel rispetto della ripartizione di competenze Stato - Regioni.

Al fine di coordinare le misure di intervento il Ministero collabora con l'Istituto Superiore della Sanità e si avvale dell'attività di coordinamento delle Regioni e della Pubblica Amministrazione per analizzare e gestire il rischio. Alle Regioni la funzione di dare attuazione ai diversi interventi nel rispetto di quanto stabilito dai piani regionali.

I vaccini rappresentano il metodo di prevenzione più efficace, con un elevato valore etico e sanitario. Essi devono essere distribuiti in modo trasparente, motivato e ragionevole e i loro limiti devono essere spiegati in modo chiaro ai cittadini, evidenziando come gli stessi non sono in grado di sostituire la prevenzione necessaria a contenere la diffusione della pandemia.

Il Piano illustra le quattro fasi tipiche di una pandemia e definisce per ognuna gli interventi da mettere in atto per fronteggiarla al meglio. Le fasi sono quelle definite dall'OMS, che individuano i diversi livelli di progressione della pandemia, necessari per una migliore gestione della crisi a livello locale e nazionale.

Fase intrapandemica: periodo che intercorre tra pandemie influenzali, in cui deve mettersi in atto una normale attività di sorveglianza epidemiologica e virologica dell'influenza e delle sindromi simili all'influenza.

Fase di allerta: l'influenza causata da un sottotipo è identificata nell'uomo. Aumentano la sorveglianza e la valutazione del rischio locale e nazionale. Se il nuovo virus non si sta trasformando in un ceppo pandemico le misure diventano meno stringenti, come quelle della fase interpandemica.

Fase pandemica: è quella in cui l'influenza causata da un sottotipo si diffonde globalmente. Si può giungere a questa fase molto rapidamente o in modo graduale. A rivelarlo sono i dati virologici, epidemiologici e clinici. In ogni paese si possono verificare a livello nazionale fasi acute, post acute e di transizione epidemica.

Fase di transizione: quando il rischio diminuisce a livello globale in ambito nazionale si tende a ridurre le attività di risposta alla pandemia e si cambia strategia, dirigendo l'attenzione verso azioni di recupero.

L'esperienza maturata nella gestione del Covid 19 rappresenta un piano pandemico influenzale in grado di fornire elementi utili per la predisposizione di altri piani finalizzati a contrastare altri agenti patogeni in grado di causare pandemie ed epidemie.

I sistemi di preparazione devono quindi essere in possesso di elementi comuni e altri flessibili per consentire di adattare il piano al patogeno specifico, per permettere la diagnosi, procurare le cure necessarie da adottare in base alle evidenze scientifiche e assicurare i dispositivi di protezione a coloro che operano in ambito sanitario.

Come appreso dall'esperienza australiana il distanziamento si rivela efficace anche per ridurre la diffusione dell'influenza stagionale, mentre le mascherine, come le altre misure di prevenzione, sono un valido strumento di contrasto alla trasmissione delle infezioni.

Importante quindi adottare misure di prevenzione anche per in caso d'influenza in quanto "Quando un virus influenzale di tipo A va incontro a una mutazione maggiore (cosiddetto shift), allora, trattandosi di un virus totalmente nuovo, trova una popolazione umana del tutto suscettibile e quindi è in grado di provocare una pandemia di rilevanti dimensioni."

Si rende quindi necessario mobilitare la produzione di mascherine e dispositivi di protezione individuale nel giro di breve tempo e aumentare i posti letto nelle terapie intensive, anche per evitare, come accaduto, disservizi nel fornire assistenza ai pazienti affetti da patologie comuni, ovvero diverse dal Covid19.

Il Piano vale per prepararsi anche contro altri eventi pandemici e malattie respiratorie sconosciute, sia a livello ospedaliero che comunitario. Occorre a tale fine monitorare anche i piani pandemici influenzali regionali e rafforzare la preparazione in materia di controllo e prevenzione delle infezioni.

Conclusa la pandemia in corso è necessario inoltre procedere a una programmazione che tenga conto dei documenti di indirizzo internazionali, al fine di predisporre un "piano pandemico nazionale che comprenda tutte le patologie respiratorie ad alta trasmissibilità e patogenicità."

Diritto all'oblio per chi è risultato estraneo a vicende giudiziarie

Una persona ha diritto a veder deindicizzati dai motori di ricerca gli articoli che riportano vicende giudiziarie risalenti nel tempo alle quali è poi risultata estranea. Il principio è stato affermato dal Garante per la privacy che ha dichiarato fondati i reclami presentati da due persone ed ha ordinato a Google di rimuovere gli url agli articoli reperibili facendo una ricerca online con i loro nominativi.

Diritto all'oblio, aumentano i casi in cui interviene il garante per la privacy.

Nel primo caso, il nominativo compariva in alcuni articoli di stampa che riferivano di un collegamento tra la società, nella quale la persona prestava la propria attività, e un'altra azienda direttamente coinvolta in un'inchiesta giudiziaria. Nel secondo caso, il nominativo era riportato in articoli riguardanti una vicenda giudiziaria in cui erano coinvolte altre persone.

In entrambi gli episodi i reclamanti, che non erano mai stati sottoposti a provvedimenti giudiziari - come confermato dai certificati penali - si erano rivolti al Garante lamentando il pregiudizio personale e professionale derivante dalla permanenza in rete degli articoli e chiedendo la rimozione degli url.

Respingendo le tesi di Google che aveva ritenuto non vi fossero i presupposti per l'esercizio del diritto all'oblio, l'Autorità ha affermato invece che la perdurante reperibilità in rete degli articoli associati ai nominativi dei reclamanti crea un impatto sproporzionato sui loro diritti, non bilanciato da un interesse pubblico a conoscere notizie che non hanno avuto alcun seguito giudiziario a loro carico. Il Garante ha quindi ordinato a Google la rimozione degli url ed ha disposto l'annotazione nel registro interno dell'Autorità, previsto dal Regolamento Ue, della misura adottate nei confronti del motore di ricerca.

Fonte: Garante Privacy

Il trattamento fiscale dei Buoni fruttiferi postali

I Buoni fruttiferi postali (Bfp) sono titoli di debito emessi dalla cassa Depositi e Prestiti e distribuiti da Poste Italiane. Sono per tradizione, insieme ai libretti postali di risparmio, la forma di investimento più amata dagli italiani.

I tassi d'interesse sono strettamente legati a quelli offerti dai titoli di Stato italiani. E considerato che ultimamente i rendimenti sono nulli se non addirittura negativi, viene spontaneo domandarsi se, al netto delle imposte di bollo, vale ancora la pena investire in Bfp.

Anche per i Bfp, al pari di tutti gli altri strumenti finanziari depositati, sono previsti prelievi erariali alla fonte. Il prelievo in argomento è costituito dall'imposta di bollo che è pari al 2 per mille annuo del controvalore sottoscritto e viene applicata regolarmente dal 2014.

Essa scatta automaticamente con la comunicazione della rendicontazione del deposito titoli che fotografa la consistenza patrimoniale alla data di emissione.

A partire dal 2018, con l'entrata in vigore della normativa MiFID2, la rendicontazione del deposito avviene con periodicità trimestrale. Pertanto, anche l'imposta di bollo sui buoni fruttiferi postali è calcolata con la medesima frequenza e rapportata al periodo rendicontato (trimestre) sulla base del criterio "pro-rata temporis".

A titolo di esempio, chi detiene 10.000 euro investiti i buoni fruttiferi postali corrisponderà allo Stato 20 euro (5 euro a trimestre). Il 31 dicembre le Poste applicheranno sui Bfp una trattenuta di pari importo.

Esiste però una franchigia, una soglia al di sotto della quale non si paga l'imposta di bollo. Tale soglia è fissata in 5.000 euro. Se un risparmiatore possiede Bfp per un controvalore inferiore a tale cifra è sollevato dall'obbligo di versamento dell'imposta di bollo annuale.

Attenzione, però, perché tale soglia limite tiene conto dei Bfp cumulati. In pratica se un investitore sottoscrive due diverse tipologie di buoni fruttiferi dal valore di 4.000 euro ciascuno, pagherà l'imposta di bollo.

Poste Italiane somma infatti i valori registrati su ogni singolo contribuente incrociando i codici fiscali. Pertanto, se si vuole evitare di pagare l'imposta di bollo è necessario, in questo caso, che i diversi Bfp non risultino intestati alla stessa persona.

Al di là della tipologia dei Bfp e del tipo di risparmio che si intende sottoscrivere, è bene tener presente che sui buoni fruttiferi postali gravano altre tasse. Si tratta delle imposte sostitutive sugli interessi maturati che ammontano al 12,50%.

Cosa vuol dire? Significa che il risparmiatore, oltre al 2 per mille di imposta di bollo, dovrà corrispondere allo Stato il 12,50% di imposta sostitutiva sugli interessi maturati ogni anno. Per fare un esempio, se l'interesse lordo annuo del Bfp ammonta al 1%, al risparmiatore verrà riconosciuto lo 0,875% netto.

Il trattamento fiscale sui Bfp al 12,50% è fra i più vantaggiosi in Italia. Al pari dei titoli di stato italiani e stranieri, l'aliquota stabilita dal legislatore è rimasta invariata da quando è stata introdotta nel 1997 sugli strumenti finanziari. Prima si pagava la metà e fino al 1987, quando i tassi d'interesse erano molto più alti, addirittura non si pagava nulla.

Per tutti gli altri strumenti finanziari, invece, l'imposta sostitutiva è pari al 26%, il che rende l'investimento in Bfp più conveniente dal punto di vista fiscale.



Sportello pensioni Siulp

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti
relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che
riguarda la busta paga.

Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi, a
tutte le vostre domande.

sul sito servizi.siulp.it

tratto da: Siulp Collegamento Flash numero 6/2021 del 12 Febbraio 2021

Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano Stampato in proprio Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123